

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4004

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GAMBINI, CAZZARO, DE CAROLIS,
NIEDDU, MICELE e UCCHIELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1999

Nuova disciplina della panificazione e introduzione
della denominazione di «pane da forno tradizionale»

ONOREVOLI SENATORI. - La finalità principale del presente disegno di legge è di tutelare il «prodotto pane» realizzato con quegli ingredienti e con quelle tecniche di produzione artigianali che risentono della tradizione culinaria e culturale tipica dei popoli del mediterraneo e che ne fanno un prodotto unico al mondo.

Come è noto, il legislatore, con il recente decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502 (Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146), ha introdotto la possibilità di impiegare, nella produzione del pane, ingredienti aggiuntivi rispetto a quelli comunemente utilizzati, con il rischio di determinare la progressiva scomparsa di quelle tecniche di produzione che garantiscono, in ogni parte del territorio nazionale, la presenza di quei prodotti tipici locali che hanno sicuramente contribuito a valorizzare l'immagine della cultura culinaria italiana nel mondo. Basta leggere l'articolo 3 del suddetto decreto n. 502 per rendersi conto di quanto sia effettivo tale rischio: oltre alla pasta lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale, è ora possibile impiegare, nella produzione del pane, sostanze aggiuntive come «paste acide essiccate, farine pregelatinizzate di frumento, glutine, amidi alimentari, zuccheri».

L'introduzione della denominazione di «pane da forno tradizionale» ha, pertanto, lo scopo di identificare in modo preciso un prodotto, che, nell'impiego degli ingredienti e delle tecniche produttive, rappresenta per il consumatore una garanzia di genuinità e di tradizione in quanto realizzato esclusiva-

mente con i prodotti indicati all'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (farina, acqua, lievito e sale).

Peraltro il presente disegno di legge è in linea con l'orientamento seguito da altri paesi europei in materia di tutela di prodotti alimentari tipici frutto di metodologie produttive artigianali. Si pensi al *pain de maison* francese o alla birra tedesca.

Inoltre, a fronte dell'esigenza di tutela della produzione tradizionale, si avverte anche l'ulteriore necessità di aggiornare la disciplina che regola l'esercizio dell'attività di panificazione. La normativa vigente, infatti, è rappresentata dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002, che indubbiamente non risponde più alle esigenze di un sistema di produzione e di distribuzione di un mercato sempre più aperto alla competizione in termini di efficienza e qualità.

A tal fine il disegno di legge introduce rilevanti elementi di semplificazione amministrativa: il rilascio dell'autorizzazione per aprire, trasferire o trasformare un panificio spetta al sindaco del comune competente per territorio.

La semplificazione della procedura per ottenere l'autorizzazione, l'introduzione del silenzio-assenso («l'autorizzazione si intende rilasciata qualora il provvedimento di diniego non sia comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda»), nonché l'abrogazione di alcuni articoli della citata legge n. 1002 del 1956, che sottoponevano, di fatto, il suddetto rilascio ad una mera valutazione discrezionale, costituiscono importanti elementi di novità che, contrariamente a quanto è avvenuto finora, facilitano anche per i giovani imprenditori l'ingresso in un settore così importante dell'economia nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'apertura di un panificio, nonché i trasferimenti e le trasformazioni di quelli esistenti, su domanda degli interessati, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune competente per territorio.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previo accertamento, da parte dei competenti uffici tecnici comunali, della conformità degli impianti alle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro, nonché della conformità dei locali alle disposizioni vigenti in materia urbanistico-edilizia.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 si intende rilasciata qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della relativa domanda, termine che può essere modificato con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2.

1. Per «panificio» si intende l'impresa iscritta all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che esercita l'attività di produzione del pane attraverso tutte le diverse fasi produttive, dalla formazione dell'impasto alla sua completa cottura.

2. Sono denominate «rivendite di pane» le imprese che provvedono soltanto alla vendita o al completamento della cottura e alla vendita del pane prodotto da altri.

Art. 3.

1. Per «pane da forno tradizionale» si intende il pane realizzato dai panifici di cui al

comma 1 dell'articolo 2, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza che siano utilizzate le sostanze aggiunte di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502.

2. È vietata la denominazione di «pane casareccio», «pane cotto a legna», «pane cotto artigianalmente» al fine di indicare il pane realizzato ai sensi del comma 1.

Art. 4.

1. I panifici e le rivendite di pane, di cui all'articolo 2, e gli esercizi che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, sono obbligati, a tutela del consumatore, a distinguere in modo chiaro e visibile il pane denominato «pane da forno tradizionale» da quello realizzato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502.

Art. 5.

1. La violazione delle disposizioni di cui alla presente legge è punita con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

2. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 6 e 7 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, e successive modificazioni, e il comma 1 e la lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.